Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 21 gennaio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966, n. **1231.**

Prelevamento di lire 15.000.000 dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1966, comprendente — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1966 e da iscriversi alla competenza del capitolo 192 « Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita ecc. » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1966

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. 1232.

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la cessione di un immobile sito in Amatrice (Rieti).

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la cessione, dal comune di Amatrice (Rieti), al prezzo simbolico di L. 1000 e con l'impegno di provvedere alla costruzione della sede di un albergo-scuola, di un'area fabbricabile, sita nello stesso Comune, distinta nel vigente catasto rustico alla partita n. 1442, foglio n. 59, mappale n. 598, lettera *b*, come da atto dell'ufficiale rogante sig. Vincenzo Rampelli, segretario titolare del predetto Comune, repertorio n. 34/62 del 15 ottobre 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. 1233.

Autorizzazione alla Fondazione artistica Poldi-Pezzoli di Milano ad accettare una donazione.

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione artistica Poldi-Pezzoli, viene autorizzata ad accettare la donazione di quattro oggetti d'arte, disposta a suo favore, dal dott. Possenti Eligio con atto 20 luglio 1960 per notaio Gallavresi di Milano, n. 26664/9990 di rep., registrato il 5 agosto 1960, registro atti pubblici di Milano n. 5788, vol. 1307.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. 1234.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Avola (Siracusa).

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 6 giugno 1965, integrato con dichiarazione del 16 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Avola (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1966, n. 1235.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Curzio Salvini », con sede in Terracina (Latina).

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Curzio Salvini », con sede in Terracina (Latina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1966.

Sostituzione di un componente la Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1965, n. 37, con il quale il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, veniva chiamato a far parte della predetta Commissione, in qualità di membro effettivo;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 1452 del 9 agosto 1966, con la quale viene designato il dott. Guido Tomasone, nuovo direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, a far parte della predetta Commissione in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Guido Tomasone è chiamato a far parte della Commissione di cui in narrativa, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1966

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1966
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 81

(230)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.
Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 22998 del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti ministeriali: n. 35635 dell'11 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; n. 18866 del 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 87; n. 20245 del 10 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126; n. 11163 del 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959, registro n. 16 Finanze, foglio n. 2; numero 16952 del 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1962, registro n. 7 Finanze, foglio n. 143; n. 30133 del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 192; n. 46078 del 1° giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1964, registro n. 21 Finanze, foglio n. 284; del 4 luglio 1964, n. 49550, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio n. 16; n. 78118 del 31 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 8 Finanze, foglio n. 45; n. 82584 del 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 11 Finanze, foglio n. 208, con i quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuto necessario di doversi provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Bifulco, ispettore generale, attualmente in aspettativa per motivi di salute, nelle sue funzioni di membro del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Carlo Bonavita, direttore di divisione, in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie è nominato, a decorrere dal 1° ottobre 1966, membro del Consiglio d'amministrazione del lotto, in sostituzione del dott. Giuseppe Bifulco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1966
Registro n. 48, *foglio n.* 174

(382)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1966.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »;

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1966, con il quale sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con il quale è stata disposta a favore del « F.A.P.L. », per l'attuazione di cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali da istituire nelle Provincie colpite dall'alluvione e dalle mareggiate, l'assegnazione di un contributo straordinario dello Stato di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1966 e L. 3.000.000.000 sullo stesso stato di previsione per l'esercizio 1967;

Ritenuto opportuno istituire, nella parte straordinaria della spesa del bilancio del « F.A.P.L. » per l'esercizio 1966-67, un apposito capitolo — con stanziamento limitato alla somma di L. 2.000.000.000 corrispondente al contributo straordinario dello Stato per il 1966 — per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del citato decreto-legge n. 976;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del « F.A.P.L. », per l'esercizio 1966-67, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo II - *Entrate straordinarie*

In aumento

Capitolo 4. — Assegnazioni straordinarie dello Stato . . . . . L. 2.000.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo II - *Spese straordinarie*

In aumento

Capitolo 9-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 . . . L. 2.000.000.000

Roma, addì 23 novembre 1966

Il Ministro: Bosco

(386)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 118 della legge 23 aprile 1966, n. 218 e l'art. 5 della legge 6 agosto 1966, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221, del 6 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975 sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - Legge 23 aprile 1966, n. 218, Legge 6 agosto 1966, n. 626, e Decreto Ministeriale 5 settembre 1966; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1967 a quella 1° ottobre 1971.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° aprile 1972 ed il 1° ottobre 1975.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 5 % a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - Legge 23 aprile 1966, n. 218, Legge 6 agosto 1966, n. 626 e Decreto Ministeriale 5 settembre 1966 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzon-

tali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 20 agosto di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° ottobre successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° aprile 1967 a quello n. 18, di scadenza 1° ottobre 1975.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo in cifre, della rata semestrale) - per le semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° aprile 1967 al 1° ottobre 1975) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 23 aprile 1966, n. 218, - Legge 6 agosto 1966, n. 626 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 5.9.1966 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra di detta losanga è stampata la dicitura « B.T.N. 5 % - 1° ottobre 1975 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° aprile 1967 a quello al 1° ottobre 1975.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordi-

nativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data del rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975;

d) fogli tagliandi: su ciascun tagliando le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1967
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 102

(588)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Ispani (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del comune di Ispani;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ispani (Salerno);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Giunta municipale di Ispani;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un insieme di valore estetico e tradizionale, in quanto ricca di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolare importanza paesaggistica, formando inoltre un quadro naturale panoramico d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico rappresentati dalle strade che attraversano le stesse località vincolate;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Ispani (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: golfo di Policastro, comune di S. Marina, strada ferrata, carrareccia e poi sentiero che, inoltrandosi nel vallone Serriore, raggiunge la quota 100, seguendo la stessa che attraversa la strada Capitello-Ispani perviene al confine con il comune di Vibonati.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Ispani provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 dicembre 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 23 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 14 luglio, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ISPANI - Fascia costiera - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Ispani - La Commissione, assente il sindaco di Ispani convocato e non intervenuto, dopo attenta valutazione delle zone da sottoporre a vincolo per il loro particolare interesse paesistico, ad unanimità delibera di proporre l'imposizione del vincolo d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone del territorio comunale di Ispani comprese nei confini qui appresso indicati e risultanti nella planimetria allegata agli atti: golfo di Policastro-comune di Santa Marina-strada ferrata-carrareccia e poi sentiero che, inoltrandosi nel vallone Serriore, raggiunge la quota 100, seguendo la stessa che attraversa la strada Capitello-Ispani perviene al confine con il comune di Vibonati.

Dette zone rappresentano un insieme di valore estetico tradizionale, in quanto ricche di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, ed un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località da sottoporre al vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 14 si scioglie la seduta, redigendo i presente verbale.

Il presidente: VISCO

Il segretario: PANEBIANCO

(387)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(206)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1967.

Deputazioni delle Borse-valori per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse-valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse-valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse-valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse-valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse-valori sono così costituite per l'anno 1967:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Stiassi rag. Rino, Benini dott. rag. Vincenzo e Magni rag. Arminio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Vio Pietro e Masi prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bova dott. Achille, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto e Bompani dott. Alberto, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Rizzo dott. Pietro e Bianchini dott. Mario, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Salaspini dott. Paolo, Cella dott. Antonio, Tamburini dott. Paolo, Ramella dott. Edoardo e Parodi dottor Giovanni Battista, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Neirotti dott. Guido, Passadore dott. Agostino e Picco dott. Lorenzo, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Martinelli Giuseppe, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Alessi Giuseppe, Milella dottor Liborio, Pivato prof. Giorgio e Pallavicini prof. Giancarlo, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bisogni rag. Mario, per l'Istituto di emissione;

Riboni dott. Carlo, Galimberti dott. Mario e Cicogna ing. Cesare, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Nucci dott. Egisto, Lapreta dottor Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Ceriani cav. lav. dott. Ettore, per l'Istituto di emissione;

Magli dott. Luigi, Alessandrini dott. Alessandro e Frezza avv. Ignazio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Micciché dott. Gerlando, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Spatafora avv. Alfredo, Di Simone prof. Vincenzo e Lipari dott. Bruno, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

Colletti prof. Nicola e Pelosi dott. Giulio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Verdesi cav. lav. Bruno, Ballarini dott. Franco, D'Agostino dott. Salvatore, D'Amelio dott. Mario e Rossi dott. Vinicio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Ceribelli ing. Francesco, per l'Istituto di emissione;

Campos Venuti dott. Ruggero, Chiarion Casoni dottor Giorgio e Mastrosimone dott. Lucio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Laratta dott. Fabio, Petracchi dott. Raffaello, Jona prof. Luciano e Masi dott. Mario, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Momigliano rag. Arturo, Bonelli dott. Ferruccio e Venesio dott. Vittorio, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Falco dott. Aurelio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Zaffiropulo rag. Dario, Desiata dott. Alfonso, Longo dott. Franco e Simonelli dott. Metello, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Gentile dott. Marcello, Delise dott. Giordano e Visin rag. Bruno, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Zanardi rag. Gastone, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Giacomelli dott. Francesco e Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Marconato rag. Filino, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(289)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 gennaio 1967.

Divieto temporaneo di introduzione in Italia, dalla Repubblica Federale tedesca, dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni fresche ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Rilevato che l'afta epizootica presenta attualmente un accentuato carattere di diffusibilità in alcuni Stati della Repubblica federale tedesca;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure per salvaguardare gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata temporaneamente l'introduzione in Italia dei ruminanti, dei suidi vivi e delle loro carni fresche provenienti dagli Stati di Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg e Schleswig-Holstein della Repubblica federale tedesca.

Art. 2.

L'introduzione in Italia degli animali ruminanti e suidi dagli Stati Rheinland-Pealz, Hessen, Saarland, Baden-Wurttemberg e Bayern della Repubblica federale tedesca e dai Paesi terzi attraverso il territorio della predetta Repubblica è ammessa a condizione che i ruminanti siano stati immunizzati, nei termini prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, contro i tipi 0_1, 0_2, A, C del virus aftoso ed i suidi contro il tipo 0_1 almeno 15 e non oltre 30 giorni prima del carico.

Art. 3.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

(673) *Il Ministro*: MARIOTTI

ORDINANZA MINISTERIALE 18 gennaio 1967.

Divieto temporaneo di introduzione in Italia, dal Regno dei Paesi Bassi, dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Rilevato che l'afta epizootica presenta attualmente un carattere altamente diffusivo nel territorio del Regno dei Paesi Bassi;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure al fine di impedire la propagazione in Italia dell'infezione aftosa a seguito della introduzione dal predetto Paese di ruminanti, di suidi vivi e delle relative carni fresche;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata temporaneamente l'introduzione in Italia dal Regno dei Paesi Bassi:

a) dei ruminanti e dei suidi vivi dall'intero territorio;

b) delle carni fresche bovine, suine, ovine e caprine dalla provincia di Overiyssel.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

(674) *Il Ministro*: MARIOTTI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Capurso (Bari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966 il Consiglio comunale di Capurso è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Armando Levante.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'Ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 9 gennaio 1967

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Capurso e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto Comune il consigliere di 1ª classe dott. Armando Levante;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Capurso è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 15 gennaio 1967.

Il commissario straordinario dott. Armando Levante, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 9 gennaio 1967

Il prefetto: NOVELLO

(589)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Rottofreno (Piacenza).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto medesimo, e veniva nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli Organi ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio, il direttore di sezione dott. Oreste Grasso.

In data 14 gennaio 1967 è venuto, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario aveva preso a suo tempo in consegna un'Amministrazione che, a causa della limitata attività del precedente Consiglio comunale, era in notevole ritardo rispetto ad alcuni fondamentali adempimenti di legge, mentre molti altri problemi di particolare interesse erano rimasti da tempo in sospeso, con effetti pregiudizievoli per la vita del Comune.

Dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio per l'anno 1966, il commissario straordinario ha subito dato l'avvio alla definizione di importanti ed urgenti problemi rispondenti ad esigenze avvertite dalla popolazione, quali la definizione di una convenzione per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel capoluogo ed in alcune frazioni, l'ammodernamento — con meccanizzazione — dei servizi anagrafici ed elettorali, la ultimazione della fognatura del capoluogo e dell'ampliamento del cimitero della frazione di San Nicolò.

Il commissario ha, inoltre, in fase avanzata di studio la realizzazione di talune opere pubbliche essenziali, tra le quali la costruzione della rete di illuminazione pubblica nella frazione di Riva Trebbia, l'ampliamento della rete di distribuzione dell'acquedotto del capoluogo e della frazione di Centora, il restauro ed il riattamento dell'edificio adibito a sede degli uffici comunali e la bitumatura di alcuni tratti di strade interne, recentemente costruite in conseguenza dello sviluppo urbanistico.

Pertanto, allo scopo di consentire al commissario di portare a termine l'opera intrapresa, con la definizione degli importanti ed urgenti problemi sopra richiamati, che non possono essere ritardati senza grave pregiudizio per il Comune, si rende necessaria la proroga di mesi tre dell'attuale gestione commissariale, alla quale viene provveduto con l'unito decreto in data odierna, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Piacenza, addì 15 gennaio 1967

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266, del 25 ottobre 1966, relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno ed alla nomina di un commissario straordinario, in persona del direttore di sezione dott. Oreste Grasso, per la provvisoria gestione di detto Comune, sino all'insediamento dei normali Organi d'amministrazione;

Ritenuto che in data 14 corrente è venuto a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Considerata la necessità di prorogare la durata della gestione straordinaria di altri tre mesi, al fine di consentire al commissario la definizione di taluni problemi urgenti ed indifferibili nell'interesse del Comune, come risulta dall'allegata relazione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rottofreno, affidata con decreto presidenziale in data 14 ottobre 1966 al direttore di sezione dott. Oreste Grasso, è prorogata a termini di legge.

Piacenza, addì 15 gennaio 1967

Il prefetto: MACCIOTTA

(675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8428 in data 19 dicembre 1966, l'avv. Salvatore Fangareggi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(10770)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1966, registro n. 99 Pubblica istruzione, foglio n. 11, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 19 settembre 1964 dal prof. Giuseppe Fantusati contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 26 marzo 1964 con il quale veniva escluso dal concorso per titoli ed esami a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1962, perchè privo del requisito previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

(305)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1966, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 82, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 19 agosto 1964 dalla professoressa La Cordara Porreca Elena avverso la nota 1° giugno 1964, n. 7631, concernente il rigetto da parte del provveditore agli studi di Pescara del gravame gerarchico 29 aprile 1964, col quale la insegnante stessa aveva impugnato il provvedimento di riduzione in trentaseiesimi del trattamento economico di cattedra, per le ore eccedenti l'orario d'obbligo chiedendo, di conseguenza, la restituzione delle somme da lei versate alla scuola media di Scafa, in seguito a detta riduzione.

(306)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1966, registro n. 99 Pubblica istruzione, foglio n. 9, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso straordinario, prodotto il 3 marzo 1964 dal prof. Giuseppe Cairella diretto all'annullamento dei provvedimenti adottati in data 23 aprile e 22 maggio 1963 con i quali il Provveditorato agli studi di Napoli, non ritenendo abilitante il titolo posseduto dal ricorrente, confermava la sua nomina presso la Scuola di avv. « Casanova » a titolo di supplenza annuale e non già di incarico triennale, nonchè per l'annullamento della decisione con la quale in data 3 agosto 1963 la Commissione costituita in provincia di Napoli respinse il suo gravame avverso la mancata inclusione nella graduatoria degli abilitati all'insegnamento di materie tecniche.

(307)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 123, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 luglio 1964 dal professore Agostino Aliberti per l'annullamento della decisione 14 luglio 1964, n. 17387/C 4, della Commissione dei ricorsi operante nella provincia di Ancona reiettiva del suo gravame gerarchico proposto avverso la mancata valutazione, ai fini della graduatoria, del servizio prestato nell'anno scolastico 1963-64, presso l'Istituto tecnico industriale di Scafati.

(308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.21456/10089.G.80 (6) in data 2 gennaio 1967, la sezione provinciale di Terni è autorizzata ad accettare, in aggiunta ai beni indicati nei precedenti decreti numeri 10.23317/10089.G.80 (6) e 10.21976/10089.G.80 (6) rispettivamente in data 30 dicembre 1964 e 6 dicembre 1965, anche quelli relativi ai vocaboli « San Valentino » e « Fontana del Canale » pure facenti parte della colonia vocabolo « Carpineto » sita nel territorio di Alviano, oggetto del lascito disposto in suo favore dalla defunta contessa Bernasconi Matilde ved. Brunoni, per un totale complessivo di ettari 21, are 53 e centiare 30.

(279)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.999.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 478.887.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 539.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.679.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 382.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.073.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.506.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.422.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438)

Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Iacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.321.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.917.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.310.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Gerocarne (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.769.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.395.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.072.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Filandari (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.352.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Vastogirardi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.342.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.738.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.829.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.524.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di San Giuseppe Iato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.343.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 20 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,13	625,15	625,20	625,20	625,18	625,15	625,1950	625,20	625,15	625,18
$ Can.	579,58	579,75	579,90	579,95	579,80	579,90	579,75	579,95	579,90	580 —
Fr. Sv.	144,39	144,40	144,36	144,41	144,35	144,38	144,42	144,41	144,38	144,40
Kr. D.	90,44	90,43	90,44	90,44	90,45	90,43	90,45	90,44	90,43	90,43
Kr. N.	87,39	87,37	87,37	87,385	87,50	87,38	87,3850	87,385	87,38	87,38
Kr. Sv.	120,03	120,91	120,93	120,925	121 —	120,91	120,9350	120,925	120,91	120,92
Fol.	173 —	172,98	173,04	173,04	173,10	172,97	173,03	173,04	172,97	173 —
Fr. B.	12,50	12,505	12,5075	12,50375	12,50	12,99	12,5060	12,50375	12,50	12,505
Franco francese	126,31	126,28	126,30	126,27	126,30	126,30	126,29	126,27	126,30	126,30
Lst.	1744,76	1744,65	1744,80	1744,675	1744,50	1744,65	1744,75	1744,675	1744,65	1744,70
Dm. occ.	157,18	157,10	157,14	157,135	157,05	157,17	157,1350	157,135	157,17	157,09
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1725	24,10	24,17	24,1720	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,75	21,75	21,76	21,76	21,75	21,76	21,75	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4335	10,43	10,43	10,4315	10,4335	10,43	10,43

Media dei titoli del 20 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,197
1 Dollaro canadese	579,85
1 Franco svizzero	144,415
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	120,93
1 Fiorino olandese	173,035
1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,28
1 Lira sterlina	1744,712
1 Marco germanico	157,135
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50% (1906)	859718 (nuda proprietà)	Fittipaldi Elena fu Arturo, moglie di Pellegrino Giuseppe fu Angelo, dom. in Napoli . . . . *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio della presente rendita, che proviene dalla iscrizione n. 672822, annullata per traslazione, spetta a Bellelli Ernesto-Massimo fu Enrico, dom. in Napoli, g.ta decreto 20-29 maggio 1912 del Tribunale di Napoli e gli atti di consenso per scrittura privata 31 luglio e 8 novembre 1912 autenticata da Raffaele Giusti, notaio in Napoli e la rendita stessa è vincolata come dote della titolare, g.ta contratto nuziale 23 aprile 1941, Rog. Tozzi	76.600 —
Consolidato 3,50% (1906)	582133	Beneficio parrocchiale di S. Mauro di Copogna in Serravalle del Chienti (Macerata)	11.000 —
Rendita 5% (1935)	272762	Pironi Giuseppe, nato a Casale Corte Cerro l'11 ottobre 1946, minore sotto la patria potestà del padre Pironi Pietro, nato a Gravellona Toce il 30 novembre 1898 ed ivi domiciliato . .	1.600.000 —
Id.	272763	Pironi Giancarlo, nato a Verbania Intra l'11 aprile 1949, minore sotto la patria potestà del padre Pironi Pietro, nato a Gravellona Toce il 30 novembre 1898 ed ivi domiciliato	1.600.000 —

(390) Roma, addì 5 gennaio 1967 — *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1966, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 16, è stato dichiarato inammissibile, perchè rivolto contro un provvedimento non definitivo, il ricorso straordinario proposto il 9 ottobre 1964 dal sig. Vascotto Domenico avverso la determinazione n. 3588 del 3 dicembre 1963 della Direzione provinciale del tesoro di Salerno, con la quale è stata disposta la revoca della quota di aggiunta di famiglia per la moglie dal 1° gennaio 1961.

(288)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Il popolo di Acilia », con sede in Roma-Acilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1967, la Società cooperativa mista « Il Popolo di Acilia », con sede in Roma-Acilia, costituita per rogito Antonelli in data 20 settembre 1957, repertorio 49017 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Italo Scalera.

(301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pilcante, con sede nel comune di Ala (Trento), all'acquisto di immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1966, registro numero 22, foglio n. 203, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pilcante, con sede nel comune di Ala (Trento), è stato autorizzato, in via di sanatoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 17 del Codice civile, ad acquistare il fabbricato e l'appezzamento di terreno, descritti nel decreto stesso, necessari per la costruzione di opere facenti parte dell'impianto di irrigazione e per deposito per la raccolta e la distribuzione del latte, in conformità alla deliberazione della assemblea generale degli utenti del 15 febbraio 1964.

(377)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale n. 3688 del 14 marzo 1966, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1966 ove è detto « . . . riportate in catasto alle particelle numeri 31 parte, 34a e 34d . . . » leggasi « . . . riportate in catasto alle particelle numeri 31 parte, 4 parte, 34a e 34d . . . ».

(430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto legge 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidented ella Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Visto la legge 22 marzo 1965, n. 228, concernente altre modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in congedo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del brevetto di pilota militare;

b) non abbiano superato il 27° anno di età alla data del presente decreto;

c) abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti, dei quali l'ultimo con qualifica non inferiore a « nella media »;

2) i sottufficiali di carriera dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del brevetto di pilota militare;

b) non abbiano superato il 34° anno di età alla data del presente decreto;

c) abbiano prestato almeno 4 anni di servizio come sottufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « nella media »;

d) siano in possesso di un diploma di licenza di Istituto medio di 2° grado (Istituti medi superiori).

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 37° anno di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare per l'Aeronautica, Divisione concorsi - Roma, entro il 15 maggio 1967.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare per l'Aeronautica - 1° Reparto, Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale ovvero in copia autentica. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, se trattasi di diploma di istituto medio;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al 1° comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino lo eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero

si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali e della copia delle note caratteristiche degli ultimi 2 anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai Comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di 4 ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I candidati, prima dell'inizio degli esami saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario Centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità:

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per il riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento o documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1966
Registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 88

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in s.p.e. del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso grado connesse.

Esame orale di cultura generale e di coltura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superore al 1°.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli - Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p. greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas: temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condesazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia.

Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radiotrasmissioni.

Storia

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-1831.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento; 1849-1859. L'opera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di seccessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace.

Il nuovo assetto politico dell'Europa.

Geografia

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli stati principali:

Asia: Turchia, Iran, India, Cina, Giappone;

Africa: Stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud-Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli stati principali:

America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina.

Oceania: Australia.

Navigazione aerea

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prore. Strumenti azimutali. Grafometro. For-

mule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problemi d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione stereografica.

Strumenti di navigazione.

Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.

Cenni di radio e radar navigazione.

Meteorologia

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sull'organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

Aerodinamica

Concetti generali di aerodinamica. Portanza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche di velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

Armi e tiri

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

Motori

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione dei gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza, rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori, autoreattori, pulsoreattori, turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali.

I temi delle prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la Commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma e altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di 40 minuti, la Commissione, rivolge ai candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(Modello della domanda in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 1° Reparto - Divisione concorsi - 1ª Sezione. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di (. . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . provincia di (. . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti d'età) . . . . . . (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali . . . . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università, Istituto superiore . . . . . o Scuola di . . . . . nell'anno . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

. . . . . . addì . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile).

Visto: per l'autenticità della firma . . . . . (6).

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10443)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario e sedi della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli a millecentosessantaquattro posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli a millecentosessantaquattro posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1566, avrà luogo il giorno 11 febbraio 1967, con inizio alle ore otto, nelle seguenti sedi:

1. Alessandria: per i candidati delle provincie di Alessandria, Asti e Novara;
2. Torino: per i candidati delle provincie di Torino, Cuneo e Vercelli;
3. Aosta: per i candidati della Valle d'Aosta;
4. Genova: per i candidati delle provincie di Genova, Imperia e Savona;
5. La Spezia: per i candidati della provincia di La Spezia;
6. Brescia: per i candidati delle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova;
7. Milano: per i candidati delle provincie di Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese;
8. Bolzano: per i candidati della provincia di Bolzano;
9. Trento: per i candidati della provincia di Trento;
10. Padova: per i candidati delle provincie di Padova, Vicenza e Rovigo;
11. Treviso: per i candidati delle provincie di Treviso e Belluno;
12. Venezia: per i candidati della provincia di Venezia;
13. Verona: per i candidati della provincia di Verona;.
14. Trieste: per i candidati delle provincie di Trieste e Gorizia;
15. Udine: per i candidati della provincia di Udine;
16. Bologna: per i candidati della provincia di Bologna;
17. Ferrara: per i candidati della provincia di Ferrara;
18. Forlì: per i candidati delle provincie di Forlì e Ravenna;
19. Modena: per i candidati della provincia di Modena;
20. Reggio Emilia: per i candidati delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;
21. Firenze: per i candidati della provincia di Firenze;
22. Lucca: per i candidati delle provincie di Lucca, Massa Carrara e Pistoia;
23. Pisa: per i candidati delle provincie di Pisa, Livorno e Grosseto;
24. Siena: per i candidati delle provincie di Siena e Arezzo;
25. Ancona: per i candidati delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata;
26. Pesaro: per i candidati della provincia di Pesaro;
27. Perugia: per i candidati dell'Umbria;
28. Roma: per i candidati delle provincie di Roma, Rieti e Viterbo;
29. Frosinone: per i candidati delle provincie di Frosinone e Latina;
30. L'Aquila: per i candidati della provincia dell'Aquila;
31. Chieti: per i candidati della provincia di Chieti;
32. Pescara: per i candidati delle provincie di Pescara, Teramo e Campobasso;
33. Avellino: per i candidati delle provincie di Avellino e Benevento;
34. Caserta: per i candidati della provincia di Caserta;
35. Napoli: per i candidati della provincia di Napoli;
36. Salerno: per i candidati della provincia di Salerno;
37. Bari: per i candidati della provincia di Bari;
38. Foggia: per i candidati della provincia di Foggia;
39. Lecce: per i candidati delle provincie di Lecce e Brindisi;
40. Taranto: per i candidati della provincia di Taranto;
41. Potenza: per i candidati della Basilicata;
42. Catanzaro: per i candidati della provincia di Catanzaro;
43. Cosenza: per i candidati della provincia di Cosenza;
44. Reggio Calabria: per i candidati della provincia di Reggio Calabria;
45. Agrigento: per i candidati della provincia di Agrigento;
46. Catania: per i candidati delle provincie di Catania, Enna e Caltanissetta;
47. Messina: per i candidati della provincia di Messina;
48. Palermo: per i candidati della provincia di Palermo;
49. Siracusa: per i candidati delle provincie di Siracusa e Ragusa;
50. Trapani: per i candidati della provincia di Trapani;
51. Cagliari: per i candidati della provincia di Cagliari;
52. Sassari: per i candidati delle provincie di Sassari e Nuoro.

(625)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Matera

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Matera;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1.	Schlitzer dott. Pasquale	punti	84,46	su 132
2.	Bellizzi dott. Francesco	»	84,18	»
3.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
4.	Romano dott. Francesco	»	77,14	»
5.	Nuzzi dott. Saverio	»	77 —	»
6.	Buono dott. Raffaele	»	76,79	»
7.	Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
8.	Calistri dott. Umberto, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
9.	Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
10.	Finarelli dott. Arnaldo	»	74,42	»
11.	Manfredi dott. Francesco	»	74,22	»
12.	Russomanno dott. Guido	»	74,10	»
13.	De Palma dott. Luigi	»	73,90	»
14.	Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
15.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	73,55	»
16.	Salzano dott. Antonio	»	73 —	»
17.	Preteroti Bruno	»	72,66	»
18.	Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
19.	Fioretti Renato	»	72,43	»
20.	Cappa Francesco	»	71,39	»

21. Verga dott. Vincenzo . . . . punti 71,16 su 132
22. Spani dott. Tommaso . . . . » 71,06 »
23. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 70,96 »
24. Cacciotti Sergio . . . . . » 70,58 »
25. Dal Fior dott. Domenico . . . » 70,10 »
26. Petronio Bartolomeo . . . . » 70— »
27. Bonini Celso . . . . . . » 69,95 »
28. Suglia dott. Nicola . . . . . » 69,27 »
29. Mastrangelo Domenico . . . . » 68,80 »
30. Montagano Mario . . . . . » 68,58 »
31. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
32. Milano Vito Rocco . . . . » 68,50 »
33. Bernardi Celio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 67— »
34. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 67— »
35. Salani dott. Aroldo . . . . » 66,63 »
36. Trapani Leopoldo . . . . . » 65,56 »
37. Pastore dott. Ettore . . . . » 64,31 »
38. Mondino Vittorio . . . . . » 64— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(397)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 23 luglio 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 6 e 7 febbraio 1967, alle ore 8.

(621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 719 del 23 febbraio 1966, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;

Viste le rinuncie delle precedenti classificate;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti appravata con decreto del medico provinciale n. 719 del 23 febbraio 1966 nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresse dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 719 del 23 febbraio 1966, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Nannizzi Maria: Mamoiada;
2) Braga Piera: Cuglieri;
3) Boi Graziella: Escalaplano;
4) Mura Luciana: Consorzio Lotzorai-Triei;
5) Loddo Elvira: Montresta;
6) Musanti Liliana: Sorgono;
7) Argiolas Vincenza: Orotelli;
8) Anedda Salvina: Sarule.

Non sono state assegnate le condotte dei comuni di Esterzili - Gadoni - Oniferi - Ortueri - Serri - Talana e Ussassai per rinuncia delle vincitrici.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 9 gennaio 1967

(427) *Il medico provinciale*: PUTZU

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18104 del 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la 3ª sede di Torre del Greco;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente susseguente in graduatoria e che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n 18103 del 26 luglio 1966;

Visto il regolamento 15 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. De Paola Bruno è assegnata la 3ª condotta medica del comune di Torre del Greco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 4 gennaio 1967

(318) *Il medico provinciale*: CANALIS

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1966, n. **11.**

Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 15 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17 e 18 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, concernente « Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare » sono modificati come segue:

1) l'ultimo comma dell'art. 1 è modificato come segue: « In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta regionale e da stipulare con Istituti di credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione di mutui per un complessivo importo annuo non superiore a un miliardo di lire e per la durata di anni cinque ».

2) l'ultimo comma dell'art. 2 è sostituito dai seguenti quattro commi:

« In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere *a*) ed *f*), per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento del numero dei vani abitabili e della area utile ad abitazione fino ad una superficie massima di mq. 16 per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Per i completamenti, ampliamenti ed ammodernamenti di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale sistemazione del fabbricato stesso, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste alle precedenti lettere *a*) ed *f*).

L'autorizzazione alla deroga viene concessa dalla Giunta regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, sentito il parere dei tecnici preposti all'esame delle domande di concessione di mutuo.

Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati, la Giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 160 di alloggio ».

3) I capoversi delle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 3 sono modificati come segue:

lettera *e*) anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un comune della Valle d'Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50.

Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell'anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad otto mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

lettera *f*) condizione economica della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e di (L. 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) *Per i lavoratori subordinati*:

fino a L. 500.000 annue	punti 8
da L. 500.001 a L. 700.000 annue	» 6
da L. 700.001 a L. 900.000 annue	» 4
da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue	» 2
da L. 1.100.000 a L. 1.400.000 annue	» 0

B) *per gli artigiani*:

fino a L. 280.000 annue	punti 8
da L. 280.001 a L. 400.000 annue	» 6
da L. 400.001 a L. 510.000 annue	» 4
da L. 510.001 a L. 630.000 annue	» 2
da L. 630.001 a L. 800.000 annue	» 0

lettera *g*) distanza dell'abitazione (al momento della presentazione della domanda) al luogo di lavoro:

oltre 20 km	punti 4
da 15 a 20 km.	» 3
da 10 a 15 km.	» 2
da 3 a 10 km.	» 0
fino a 3 km.	» 0

4) Il capoverso lettera *c*) dell'art. 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

« Per la determinazione del reddito complessivo lordo annuo percepito dai lavoratori subordinati non si tiene conto dei compensi per lavori straordinari, delle indennità di trasferta e di altre indennità, arretrati di stipendi o paghe, compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo ».

5) L'art. 4 è completato con l'aggiunta del seguente comma finale:

« *f*) il lavoratore o l'artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato o di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera *e*), per l'acquisizione o la costruzione di locali di abitazione ».

6) Il capoverso lettera *b*) dell'art. 10 è completato con l'aggiunta del seguente comma:

« Allorquando l'area sulla quale sorgerà la costruzione o saranno eseguiti i lavori di sistemazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati già esistenti risulti di proprietà del coniuge del richiedente, sarà sufficiente il consenso ad edificare, con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria ». In caso di comproprietà fra coniugi sarà sufficiente analogo consenso ad edificare con autorizzazione all'iscrizione ipotecaria.

7) L'art. 16 è modificato come segue:

« Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 1 miliardo annuo di lire per la durata di cinque anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di L. 4.000.000.000, pari a L. 800.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1985;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e fino all'esercizio finanziario 1986;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1968 e fino all'esercizio finanziario 1987;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 e fino all'esercizio finanziario 1988;

per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre degli anni successivi fino ad esaurimento della spesa complessiva impegnata.

Al finanziamento delle spese per la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà come segue a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno finanziario 1989:

a) per l'anno finanziario 1966:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 148 del bilancio della Regione (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo iniziale di L. 20.000.000 viene aumentato; con la presente legge, a L. 40.000.000 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal capitolo 150 del bilancio - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato *F*);

b) per i successivi anni finanziari:

mediante imputazione ai corrispondenti istituendi appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno finanziario 1989.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui ».

8) Il secondo comma dell'art. 17 è soppresso.

9) L'art. 18 è modificato come segue:

« Con deliberazione della Giunta regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti e per la eventuale ripartizione dei fondi di cui alla presente legge in zone territoriali ».

Art. 2.

Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi

con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, addì 12 settembre 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1966, n. 12.

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 - Variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 15 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, è approvata la maggiore spesa annua di lire ottanta milioni per l'anno finanziario 1966, in aggiunta alla spesa annua di lire 125 milioni già stanziata al capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, a' sensi delle regionali 20 maggio 1964, n. 6, 11 maggio 1965, n. 11 e 11 novembre 1965, n. 21.

La maggiore spesa annua di lire ottanta milioni di cui al precedente comma sarà imputata all'apposito capitolo 470 (« Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 al quale sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento della spesa di cui si tratta:

A) Variazione allo stato di previsione della parte entrata:

lo stanziamento annuo del capitolo 10 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 ») è aumentato di lire ottanta milioni;

B) Variazione allo stato di previsione della parte spesa:

lo stanziamento annuo del capitolo 470 (« Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili ») è aumentato di lire ottanta milioni.

Art. 2.

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni di assistenza integrativa di cui al precedente articolo per l'anno 1967 e per i seguenti anni sarà stanziata la spesa annua di lire duecentoventicinque milioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 470 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.

Alla copertura della ulteriore maggiore spesa annua di lire venti milioni, derivanti a carico della Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1967 in poi dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio finanziario 1967 e per i successivi esercizi finanziari, con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle di Aosta.

Aosta, addì 12 settembre 1966

BIONAZ

(198)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.